



LEGGE 3 dicembre 1973, n. 45 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 7 dicembre 1973).

Legge che istituisce il diritto di rivalsa dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 dicembre 1973.

Art. 1

E' data facoltà all'Istituto per la Sicurezza Sociale di realizzare il recupero delle indennità, degli assegni, delle prestazioni di carattere economico e delle spese delle assistenze sanitarie prestate di cui all'art. 68 della legge 22 dicembre 1955 n. 42 mediante azione giudiziale diretta nei confronti dei terzi.

Detta azione si esplica secondo le ordinarie forme processuali previste dalle norme vigenti.

Restano immutati, in alternativa, gli obblighi dello stesso articolo previsti a carico degli assistiti.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Data dalla Nostra Residenza, addì 4 dicembre 1973-1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Volpinari - Giovan Luigi Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini